



# *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E  
DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI  
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E  
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

**Autorizzazione alla società “Agroqualità S.p.A.” ad effettuare attività di controllo sugli operatori che producono, preparano, immagazzinano, importano i prodotti di cui all’art. 1 comma 2 del Reg. (CE) 834/2007.**

## IL DIRETTORE GENERALE

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi,

**Visto** il Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 “Relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CEE) n. 2092/91” e successive modifiche;

**Visto** il Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 “Recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli” e successive modifiche e integrazioni;

**Visto** il Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione dell’8 dicembre 2008 “Recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi” e successive modifiche e integrazioni;

**Visto** il decreto legislativo del 17 marzo 1995 n. 220 “Attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico”;

**Visto** il decreto ministeriale del 27 novembre 2009 n. 18354 “Disposizioni per l’attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici” e successive modifiche e integrazioni;

**Visto** il decreto interministeriale 22 dicembre 2009 “Designazione di Accredia quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato”;

**Visto** il decreto ministeriale 1° febbraio 2012 n. 2049 “Disposizioni per l’attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell’articolo 28 del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici”;



# *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

## DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

**Visto** il decreto ministeriale 16 febbraio 2012, n. 4261 recante Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate, che, d'intesa con le Regioni e Province autonome, istituisce la Banca dati vigilanza;

**Visto** il decreto ministeriale del 3 maggio 2012 n. 10071 "Misure urgenti per il miglioramento del sistema di controllo come disciplinato agli artt. 27 e seguenti del Reg. (CE) n. 834/2007 e relativi regolamenti di applicazione" e in particolare l'articolo 1 che prevede l'obbligo all'assoggettamento ad un unico Organismo di controllo;

**Visto** il decreto direttoriale 15 aprile 2013, n. 8799, relativo al procedimento per l'autorizzazione degli organismi di controllo per le attività di controllo e certificazione che stabilisce i requisiti specifici per la valutazione della documentazione da allegare all'istanza di autorizzazione;

**Visto** il decreto direttoriale 18 dicembre 2013, n. 26588, di integrazione del Decreto 15 aprile 2013 relativo al procedimento per l'autorizzazione degli organismi di controllo per le attività di controllo e certificazione che stabilisce i requisiti specifici per la valutazione della documentazione da allegare all'istanza di autorizzazione;

**Visto** il decreto direttoriale 16 dicembre 2013, n. 26324, relativo alla modifica della struttura e/o documentazione di sistema da parte degli organismi di controllo che effettuano attività di controllo sugli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un Paese terzo prodotti di cui all'art. 1, comma 2 del Reg. (CE) 834/2007;

**Visto** il decreto ministeriale 20 dicembre 2013, n. 15962, relativo alle disposizioni per l'adozione di un elenco delle "non conformità" riguardanti la qualificazione biologica dei prodotti e le corrispondenti misure che gli Organismi di Controllo devono applicare agli operatori ai sensi del Reg. (CE) 889/2008 modificato da ultimo dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 392/2013 della Commissione del 29 aprile 2013;

**Visto** il decreto direttoriale 10 gennaio 2014, n. 529, di rettifica al decreto 16 dicembre 2013, relativo alla modifica della struttura e/o documentazione di sistema da parte degli organismi di controllo che effettuano attività di controllo sugli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un Paese terzo prodotti di cui all'art. 1, comma 2 del Reg. (CE) 834/2007.

**Visto** il decreto 12 marzo 2014, n. 2592, "Disposizioni per la designazione dei laboratori che possono eseguire analisi dei campioni prelevati durante i controlli in agricoltura biologica ai sensi dell'art. 12 del Reg. (CE) n. 882 del 29 aprile 2004 e successive modifiche ed integrazioni";



# *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

## DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

**Visto** il decreto ministeriale 26 settembre 2014, n. 18096, relativo all'individuazione dei tempi e delle modalità di gestione dei provvedimenti adottati dagli Organismi di Controllo nei confronti degli operatori del settore della produzione biologica a seguito dell'accertamento di non conformità, in attuazione dell'art. 7 del Decreto 20 dicembre 2013, n. 15962;

**Visto** il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, concernente la Banca dati vigilanza;

**Visto** il decreto ministeriale del 21 giugno 2016, n. 12257, di autorizzazione alla società "Agroqualità S.p.a." ad effettuare attività di controllo sugli operatori che producono, immagazzinano o importano da un Paese terzo i prodotti agricoli vegetali ai sensi del Reg. (CE) n. 834/2007.

**Vista** l'istanza presentata in data 07 ottobre 2016, pervenuta a questa Amministrazione il 12 ottobre 2016, con la quale la società "Agroqualità S.p.a." ha chiesto di estendere l'autorizzazione Ministeriale quale Organismo di controllo ai sensi del Regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 anche per i prodotti agricoli trasformati destinati ad essere usati come alimenti;

**Vista** la nota di questa Amministrazione n. 20065 del 02 novembre 2016 con le quali sono state formulate osservazioni in merito alla documentazione presentata ai fini della richiesta di autorizzazione;

**Vista** la nota n. 2402/16 del 04 novembre 2016 con le quali "Agroqualità S.p.a." ha fornito chiarimenti e adeguato la documentazione alle richieste inviate con la nota sopra indicate di questa Amministrazione;

**Vista** la nota n. 21168 del 16 novembre 2016, con la quale l'Amministrazione ha comunicato a "Agroqualità S.p.A." la conformità della documentazione oggetto delle precedenti osservazioni;

**Visto** il certificato di accreditamento alla Norma UNI CEI EN/IEC 17065:2012 n. 074B rev. 28;

**Vista** la nota n. 20188 del 03 novembre 2016 con la quale l'Amministrazione ha chiesto ad Accredia informazioni sulla validità del certificato di Accreditamento alla Norma UNI CEI EN/IEC 17065:2012 n. 074B rev. 28;

**Vista** la nota n.DC2016UTD227 del 04 novembre 2016 con la quale Accredia conferma la validità del certificato di accreditamento alla Norma UNI CEI EN/IEC 17065:2012 n. 074B rev. 28 rilasciato ad Agroqualità S.p.a.;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, "Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell'art. 2,



# *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

## DIPARTIMENTO DELL'ISPettorATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

comma 10-ter, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”;

**Visto** il decreto ministeriale del 13 febbraio 2014, n.1622 con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf;

**Visto** il D.P.C.M. 9 settembre 2014, con il quale al Dr. Roberto Tomasello è stato conferito l'incarico di Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore “VICO” di questo Ispettorato;

**Considerato** che il Certificato di Accreditamento alla Norma UNI CEI EN/IEC 17065:2012 di Agroqualità S.p.a n. 074B rev. 28 per lo schema regolamento “Regolamento (CE) n. 834/2007 e successivi regolamenti applicativi alla produzione biologica e all’etichettatura” è relativo ai prodotti agricoli vivi e non trasformati ed ai prodotti agricoli trasformati destinati ad essere usati come alimenti;

**Considerato** che sussistono i requisiti necessari per autorizzare il suddetto Organismo ad espletare le funzioni di controllo, previste dall’art. 27 del Regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 sugli operatori che producono, preparano, immagazzinano ed importano da un Paese terzo i prodotti agricoli vivi o non trasformati ed ai prodotti agricoli trasformati destinati ad essere usati come alimenti ottenuti con il metodo dell’agricoltura biologica.

**Ritenuto** pertanto di dover procedere all’emanazione del provvedimento di autorizzazione a favore di “Agroqualità S.p.a.”, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 220/95;

### **D E C R E T A**

#### **Articolo 1 (Autorizzazione)**

1. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito del Ministero delle politiche agricole e forestali, l’organismo denominato “Agroqualità S.p.a.” con sede legale a Roma, Viale Cesare Pavese n. 305, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dall’art. 27 del Regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 sugli operatori che producono, preparano, immagazzinano, importano da un Paese terzo i prodotti agricoli vivi o non trasformati ed ai prodotti agricoli trasformati destinati ad essere usati come alimenti ottenuti con il metodo dell’agricoltura biologica.

2. All’organismo “Agroqualità S.p.a.” è attribuito il codice IT-BIO-018.



# *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E  
DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI  
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E  
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

## **Articolo 2 (Obblighi)**

1. "Agroqualità S.p.a." ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste, dal Decreto direttoriale 16 dicembre 2013 n. 26324, dal Decreto ministeriale 20 dicembre 2013, n. 15962, dal Decreto dipartimentale 26 settembre 2014, n. 18096, dal Decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271, nonché eventuali disposizioni formulate dall'Autorità nazionale competente.
2. "Agroqualità S.p.a." è tenuta, altresì, al rispetto degli obblighi e delle prescrizioni previsti dai Regolamenti Comunitari, nonché dalla normativa nazionale nel settore dell'agricoltura biologica.
3. L'inadempimento delle prescrizioni contenute nel presente articolo da parte di "Agroqualità S.p.a." può comportare la revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 1.
4. L'autorizzazione di cui all'art. 1 può essere, altresì, revocata per le cause di cui all'art. 4 del Decreto legislativo n. 220/1995.

## **Articolo 3 (Disposizioni finali)**

Il decreto ministeriale 26 giugno 2016, n. 12257 è abrogato.

Il presente decreto viene pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Roma, lì

Il Direttore Generale  
Dott. Roberto Tomasello  
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)